

**Riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di Architetto conseguito in un paese UE, nella Confederazione Svizzera, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein.**

- **Direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio**
- **Direttiva n. 2006/100/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio**
- **Direttiva n. 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio**
- **Decreto legislativo n. 206 del 09/11/2007**
- **Decreto legislativo n. 15 del 18/01/2016**

Per ottenere il riconoscimento del titolo abilitante all'esercizio della professione di Architetto conseguito in un Paese UE, nella Confederazione Svizzera o nell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), ai fini dell'esercizio in Italia della corrispondente professione, l'interessato deve presentare domanda al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca accompagnata da tutta la documentazione indicata nell'**allegato 1**. Il modulo di domanda va accompagnato da due marche da bollo da 16 Euro cadauna (una da applicare sul modulo di domanda ed una lasciata libera per il Decreto di riconoscimento).

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o dal Consolato italiano presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

**Come si presenta la richiesta:**

Per posta o consegna a mano previo appuntamento telefonando al n° 0658497848

Indirizzo: MIUR - Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio VI via Carcani 61 - 00153 Roma.

Il Decreto di riconoscimento verrà rilasciato, in copia semplice all'interessato, entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa con comunicazione, per PEC o Posta, all'Ordine degli Architetti della Provincia di residenza. Nel caso si richieda una copia autenticata del Decreto di riconoscimento, aggiungere alle due marche da bollo una ulteriore marca da bollo da 16 Euro (tot. 3 marche da 16 Euro).

**Contatti :**

Telefono: 06 0658497848

Email: [dgsinfs.ufficio6@miur.it](mailto:dgsinfs.ufficio6@miur.it)

## Allegato 1

Elenco dei documenti necessari al rilascio del Decreto Direttoriale per il riconoscimento professionale del titolo di Architetto conseguito in Paese UE:

- 1) copia di un documento di identità in corso di validità
- 2) copia autenticata del titolo di studio tradotta e legalizzata
- 3) copia autenticata del titolo di abilitazione all'esercizio professionale tradotta e legalizzata
- 4) certificato rilasciato dalla competente autorità dello Stato membro d'origine che dichiara che la formazione sia conforme alla Direttiva 2005/36/CE
- 5) certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiara soddisfatti i requisiti di moralità e di onorabilità richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura e di non sussistenza di impedimenti di tipo professionale o penale all'esercizio della professione
- 6) certificazione dalla quali risulti che l'interessato non è mai stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano almeno decorsi cinque anni dalla pronuncia della dichiarazione di fallimento.

Nel caso in cui la professione non sia regolamentata nel Paese di origine (se quindi l'ordinamento interno del Paese di origine non richieda alcun requisito particolare per accedere alla professione o per poterla esercitare, né per utilizzare il titolo professionale), il richiedente potrà dimostrare il possesso di una formazione regolamentata (con attestazione dell'Autorità competente) o il possesso di almeno un anno di esperienza professionale (con certificazione rilasciata dall'ente presso il quale è stata svolta la professione, specificando periodo e contenuto delle prestazioni effettuate; in caso di esercizio di libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale).

I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Al momento della presentazione i documenti di cui alle lettere 5) e 6) non devono essere di data anteriore a tre mesi.

La copia dei documenti può essere autenticata da una competente Autorità Italiana, oppure dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero; l'autenticità delle copie può essere oggetto, per i cittadini comunitari, di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 come da fac-simile allegato.